

STATUTO

Art. 1) ORIGINE, DENOMINAZIONE E SEDE - Per ispirazione di Lama Thubten Yeshe e Lama Zopa Rinpoce è costituita l'Associazione di volontariato YESHE NORBU APPELLO PER IL TIBET ONLUS, con sede in Pomaia, comune di Santa Luce (PI), Via Poggiberna n. 31 (già 9).

Art. 2) IDENTITA' - Yeshe Norbu Appello per il Tibet Onlus, da ora in avanti denominata 'Associazione', si pone sotto l'autorità spirituale di Sua Santità il Dalai Lama, premio Nobel per la Pace 1989, e trae origine ed ispirazione per tutte le sue attività dagli insegnamenti di Lama Tzong Khapa, così come sono stati trasmessi da Lama Thubten Yeshe e Lama Zopa Rimpoche, insigni maestri del Buddhismo Tibetano.

Tali insegnamenti sono il fondamento morale di numerosi centri di studio e di assistenza umanitaria attivi in tutto il mondo, il cui insieme costituisce la Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition, di cui Yeshe Norbu si considera parte integrante.

La cultura buddhista, con i suoi valori di tolleranza e non violenza profondamente radicati nella popolazione, è un patrimonio dell'intera umanità.

In particolare, la storia recente del Tibet invaso costituisce l'esempio concreto di un popolo che rifiuta la violenza come arma di lotta per far riconoscere i propri diritti.

L'Associazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, si propone di salvaguardare e preservare i valori etici e sociali del popolo tibetano e degli altri paesi buddhisti che hanno subito invasioni, repressioni culturali e religiose, siano oppressi dalla povertà o siano colpiti da calamità, attraverso il sostegno materiale, morale e culturale alla popolazione.

A seconda delle circostanze e delle disponibilità economiche, l'Associazione potrà prestare aiuto anche a qualsiasi altro popolo o gruppo di persone in difficoltà.

Art. 3) ATTIVITA' - L'Associazione potrà:

- gestire un programma di "adozioni a distanza";
- gestire direttamente o con la collaborazione di enti locali progetti di carattere comunitario nelle zone interessate: scuole, consultori, programmi igienico-sanitari, strutture assistenziali ecc.;
- contribuire alla preservazione e allo sviluppo del patrimonio culturale e artistico dei paesi buddhisti;
- sviluppare iniziative di commercio equo e solidale e di microcredito;
- promuovere la collaborazione con altri Enti umanitari, culturali o religiosi, nonché iniziative a favore della pace, della libertà di culto, dei diritti umani e dell'ambiente;
- contribuire allo sviluppo di metodi pedagogici che favoriscano l'equilibrio interiore degli individui e l'affermarsi di una cultura di solidarietà;
- promuovere o gestire corsi di formazione nei campi connessi alle attività statutarie.

L'Associazione potrà proporsi come Ente presso cui espletare il servizio civile, stages e tirocini formativi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle commerciali e produttive marginali previste dal D.M. 25.05.1995.

- i proventi dell'attività sociale, di qualsiasi natura, devono essere reinvestiti nelle attività statutarie e non potranno in nessun caso essere divisi tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.

ART. 4) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO – L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale - costituito dai versamenti effettuati dai fondatori e da quelli effettuati dai successivi aderenti nell'importo fissato dal Consiglio Direttivo e dagli eventuali avanzi di gestione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi, e sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può farsi luogo a rimborso di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio o con parte del patrimonio medesimo, dato che il suo obiettivo non è quello di incrementarlo indefinitivamente, ma di utilizzarlo nella maniera più idonea per la realizzazione degli scopi statutari.

L'associazione potrà compiere, nei limiti della legge, tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare, creditizie e finanziarie ritenute utili al conseguimento degli scopi statutari o comunque a questi connessi; potrà assumere interessenze o partecipazioni, nei limiti di legge, in imprese o società, anche cooperative, che svolgono attività integrative dello scopo statutario o che sono comunque strumentalmente utili al suo raggiungimento.

ART. 5) ASSOCIATI - Sono associati dell'Associazione coloro che la costituiscono e coloro che vi aderiscono in seguito.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Le prestazioni degli associati sono personali, spontanee, gratuite e prevalenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate unicamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea: non sono previsti gettoni di presenza, compensi, corrispettivi e premi per l'attività volontariamente prestata.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nella Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, a votare direttamente o per delega.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere la finalità che l'Associazione si propone e l'impegno a collaborare alle attività e ad approvare e osservare lo statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro detto termine, essa si intende respinta.

Il diniego espresso non necessita di motivazione.

Chiunque aderisca all'Associazione può recedere da essa in qualsiasi momento ed il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Se è motivata una giusta causa il recesso ha effetto immediato.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote associative, a svolgere l'attività preventivamente concordata.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, ogni associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Nel corso della prima Assemblea il provvedimento verrà sottoposto alla ratifica dei soci.

ART. 6) ORGANI - Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il Vicepresidente;
- 4) il Direttore Spirituale
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito).

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 7) DIRETTORE SPIRITUALE - Il Direttore Spirituale è organo consultivo di riferimento delle linee generali di azione della Associazione ed è il garante per tutte le questioni di carattere etico ed umanitario e della coerenza tra il programma spirituale della Associazione e le fonti da cui deriva.

Dirime in via amichevole le eventuali divergenze nel Consiglio Direttivo e tra gli associati.

Sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, anche per le cariche all'interno del Consiglio medesimo, verrà richiesto un parere non vincolante al Direttore Spirituale.

Attualmente il Direttore Spirituale è Lama Zopa Rinpoche, egli designerà per iscritto il suo successore.

In mancanza di ciò, il Direttore Spirituale verrà designato da sua Santità il Dalai Lama; se ciò non fosse possibile, sarà designato dal detentore del lignaggio spirituale di Lama Tsong Khapa.

ART. 8) ASSEMBLEA - L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 Marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).

Essa inoltre, in sede ordinaria:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio e di altri organi sociali eventualmente previsti.;
- revoca il Presidente con voto favorevole della metà più uno degli associati
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- delibera sul recesso e sull'esclusione degli associati;
- stabilisce le quote associative e i limiti dei rimborsi per le spese vive effettivamente sostenute dai volontari nella loro attività a favore dell'Associazione.
- autorizza il Presidente a stipulare gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- delibera sul merito dell'adesione, partecipazione, designazione di rappresentanti dell'Associazione ad enti, istituzioni pubbliche o private.
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- si pronuncia su ogni argomento che venga sottoposto alla sua attenzione.

L'Assemblea, in sede straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, secondo quanto disposto dall'art. 13;

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno il venti per cento degli aderenti o da almeno la maggioranza dei consiglieri. Salvo motivi eccezionali l'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione.

L'assemblea è convocata mediante affissione presso la sede sociale e invio di raccomandata o qualsiasi altro mezzo scritto equivalente almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza di avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e

l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta conferita ad altro associato, che non sia amministratore o revisore o dipendente della Associazione. Ciascun delegato non può rappresentare più di due associati.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie dovranno essere approvate dall'Assemblea con la presenza fisica o per delega di almeno metà degli associati e il voto favorevole di 3/4 di essi e comunque non potranno mai essere in contrasto con lo spirito degli articoli 2), 7) e 13) del presente Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza, da altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti oppure da qualsiasi altro associato.

ART. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo è l'organo propositivo ed esecutivo dell'Associazione ed è composto da tre o cinque membri scelti dall'Assemblea.

I Consiglieri devono mantenere una condotta coerente con i principi etici del Buddismo sia nell'esercizio delle loro funzioni che nella loro vita privata; durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

In caso d'impedimento non temporaneo, decesso o dimissioni verrà convocata un'Assemblea dei soci per l'elezione dei membri mancanti, che dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- provvede alla costituzione di commissioni per l'attuazione di particolari iniziative, qualora ne ravvisi la necessità;
- redige i bilanci (preventivo e consuntivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede all'ammissione di nuovi aderenti all'Associazione.
- compie tutte le altre attività necessarie per la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione da parte del Presidente o richiesta di uno dei suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno.

Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno e verranno comunicate per iscritto con quindici giorni di anticipo; in caso di urgenza potranno essere comunicate tramite telefono, telefax o per via telematica con tre giorni di anticipo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, a votazione palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Registro e sottoscritti dal Presidente o dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano e dal Segretario, che viene nominato di volta in volta dal Consiglio stesso, il quale provvederà a determinarne i compiti.

ART. 10) PRESIDENTE – Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dalla Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo. Alla scadenza del mandato possono essere riconfermati.

Il Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare gli avvocati.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, esponendo le materie da trattare;
- firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione delle delibere;
- assicura il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

- è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni,
 - adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio con successiva ratifica da parte dello stesso;
 - gestisce l'ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale riferisce sull'attività svolta.
 - comunica agli Enti interessati le eventuali variazioni dello Statuto e quanto altro occorra.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne farà le veci con pieni poteri, compresa la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. La firma del Vicepresidente basterà a far fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 11) COLLEGIO DEI REVISORI - Se è nominato per deliberazione dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti o riconfermati ogni tre anni dalla Assemblea.

I Revisori hanno il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni relative al patrimonio, compiono verifiche di cassa ed esprimono il proprio parere sulla accettazione delle donazioni, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

ART. 12) BILANCIO - Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, un bilancio preventivo entro il 31 ottobre ed un bilancio consuntivo entro il 31 marzo, dal quale devono risultare, in ogni caso, i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

I bilanci devono restare depositati presso la sede della Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 13) SCIOGLIMENTO - In caso di suo scioglimento, cessazione ovvero estinzione per qualunque causa, dopo la liquidazione l'Associazione ha l'obbligo di devolvere l'eventuale patrimonio residuo a fini di utilità sociale secondo l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È esclusa la ripartizione del patrimonio residuo fra gli associati, in qualsiasi forma, diretta o indiretta.

Preferibilmente, ove non vi sia contrasto con la regola inderogabile di cui al precedente comma del presente articolo, il patrimonio sarà devoluto ad uno o più enti appartenenti alla Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition Inc. o a uno o più Enti aventi finalità simili o connesse.

ART. 14) RINVIO - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle leggi in materia e, in particolare, al Codice Civile e alla L. n. 266/1991, e alle regole del Buddismo Mahayana.